



CONVENZIONE QUADRO

FRA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE

E

L'ASSOCIAZIONE CULTURALE MATTADOR

L'Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata "Università", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, Codice Fiscale 80013890324, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine (UD), il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio, ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2025 (n. 311 / 2025 - prot. n. 108519 / 2025)

e

L'Associazione Culturale MATTADOR, in prosieguo denominata "ACM", con sede legale in Via del Vignola, 4 - 34141 Trieste, Codice Fiscale 90124400327, in persona del Presidente e legale rappresentante Pietro Caenazzo, nato a Trieste (TS), il 19 maggio 1959, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Associazione, il quale interviene non in proprio, ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 18 del proprio Statuto,

di seguito anche indicate "Parti",

Premesso che

- l'Università, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 dello Statuto, ha come compiti primari la ricerca scientifica e l'alta formazione, al fine di promuovere lo sviluppo culturale, civile, sociale ed economico della Repubblica;
- l'Università, ai sensi dell'articolo 1 comma 8 dello Statuto, cura la conservazione, lo sviluppo, la valorizzazione e la gestione del suo patrimonio bibliografico, documentario e archivistico, delle sue raccolte, dei suoi musei; favorisce l'accesso alle risorse informative online, in particolare, attraverso il sistema bibliotecario di Ateneo, il sistema museale di Ateneo e i servizi che assicurano il trasferimento delle conoscenze;
- il Sistema Museale di Ateneo (da ora in poi "smaTs"), ai sensi dell'art. 2 del suo Regolamento, svolge le attività di conservazione, catalogazione, restauro, valorizzazione e promozione dell'accessibilità delle collezioni e dei materiali di valenza museale presenti in Ateneo;
- l'Università, ai sensi dell'articolo 4 comma 5 dello Statuto, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, può stipulare convenzioni, contratti e concludere accordi con persone fisiche e giuridiche pubbliche e private;
- la vocazione originaria dell'ACM è quella di indire il "Premio internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR dedicato a Matteo Caenazzo", rivolto a sceneggiatori italiani e stranieri dai 16 e ai 30 anni, nonché quella di valorizzare l'insieme dei materiali che, nelle sue quindici edizioni, il citato Premio ha regolarmente conservato, costruendo ininterrottamente un importante unicum archivistico e di documentazione, costituito, tra l'altro, da più di 130 autori premiati (dei quali l'80% poi inserito professionalmente), da oltre 80 borse di studio offerte, da 11 cortometraggi prodotti, da 15 Premi d'Artista realizzati, da 4 Convegni nazionali e internazionali e 15 libri pubblicati;
- l'ACM, nell'ottica di conferire al proprio Fondo culturale una maggiore e accessibile visibilità, è interessata alla costituzione, presso l'Università, di un Fondo Multimediale denominato "Fondo MATTEO CAENAZZO e PREMIO MATTADOR", d'ora in poi "FMCePM, al fine di raccogliervi i beni culturali, materiali e immateriali, prodotti dall'ACM nel corso dei suoi tre lustri di attività, beni che saranno acquisiti dall'Università, che saprà valorizzarli in termini di conservazione,

digitalizzazione e promozione del pubblico accesso, nonché di sviluppo delle attività di ricerca e divulgazione;

- a sua volta l'Università, stante il suo fine di sviluppo e divulgazione culturale, intende valorizzare il "Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR dedicato a Matteo Caenazzo" mediante la stipula della presente Convenzione Quadro per la creazione di una sezione dedicata all'interno dell'archivio digitale istituzionale di Ateneo, e la gestione della documentazione fisica costituente il suddetto FMCePM presso l'Archivio degli Scrittori e della Cultura Regionale, nonché mediante l'incremento della stessa nel periodo di vigenza della Convenzione;
- la costituzione del FMCePM e il suo incremento nel periodo di vigenza della presente Convenzione Quadro saranno particolarmente utili all'Università anche ai fini della promozione di attività di Impegno Pubblico e Sociale e Terza Missione che sono sottoposte alla Valutazione Quinquennale della Ricerca (VQR);

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1. Oggetto

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuna, a realizzare quanto segue.

Art. 2. Obbligazioni dell'ACM

Parte rilevante del corpus dei materiali artistici culturali raccolti dall'ACM, dal 2009 ad oggi, previa individuazione da parte di ACM, sarà ordinato e donato formalmente all'Università, al fine di costituire un Fondo dedicato, secondo le fasi sotto indicate, che saranno realizzate entro il termine della prima scadenza della Convenzione Quadro (primo quadriennio; cfr. art. 14):

(a) Realizzazione di un inventario di consistenza del Fondo attualmente costituito dai materiali di seguito sinteticamente descritti:

- Matteo Caenazzo: disegni e dipinti, scritti, tesi;
- Premio d'Artista Mattador: 15 opere e artisti; cataloghi delle mostre;
- Dolly (sceneggiature disegnate da vincitori, o meno, del concorso): sceneggiature disegnate, per un complessivo numero di più di un centinaio di tavole;
- Scritti (sceneggiature, soggetti, progetti di serie tv, sceneggiature per cortometraggio di vincitori, o meno, del concorso): trattasi di oltre 130 vincitori e migliaia di partecipanti con un totale complessivo di 2.733 lavori in 15 edizioni;
- Convegni (atti dei diversi relatori raccolti nei volumi): 4 convegni con le eventuali registrazioni dei video-audio dei convegni stessi;
- Libri (anche, o solo, con collegamento al sito EUT - Edizioni Università di Trieste): 15 libri;
- Corto86 (cortometraggi e video): 11 cortometraggi realizzati e relativi video di backstage.

(b) Donazione formale del Fondo MATTEO CAENAZZO e PREMIO MATTADOR all'Università degli Studi di Trieste;

(c) Versamento del materiale individuato nell'archivio digitale istituzionale di Ateneo per la parte digitale, e nell'Archivio degli Scrittori e della Cultura Regionale per la parte fisica, secondo le modalità previste dai Regolamenti dell'Ateneo.

In analogia con quanto già previsto per i beni museali, archivisti e bibliografici dell'Università, ACM si impegna a consentire la consultazione e riproduzione del materiale costituente il Fondo MCEPM per scopi di studio, ricerca, documentazione e pubblicazione, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge e dai Regolamenti di Ateneo.

ACM si impegna inoltre ad includere il Coordinatore smaTs o un suo delegato nel Comitato Consultivo del Premio MATTADOR.

Qualora sia confermato l'interesse di entrambe le parti a proseguire la collaborazione reciproca oltre il termine quadriennale della prima scadenza della presente Convenzione (cfr. art. 14), ACM si

impegna a trasferire all'Università eventuali nuovi beni culturali prodotti in futuro, previa indicazione scritta e comunicata all'Università, anche a mezzo di posta elettronica.

Art. 3. Obbligazioni dell'Università

L'Università, attraverso smaTs, si impegna a curare, eventualmente anche oltre la scadenza della presente Convenzione, la conservazione, la catalogazione, il restauro, la valorizzazione e l'accessibilità del Fondo MCEPM, con le seguenti azioni finanziate attraverso la dotazione annuale assegnata alla struttura amministrativa di supporto a smaTs:

- pubblicazione e conservazione del materiale in formato elettronico nell'Archivio digitale istituzionale di Ateneo;
- conservazione e tutela della parte del Fondo conservata presso l'Archivio degli Scrittori e della Cultura Regionale, con interventi di condizionamento, manutenzione e restauro dei beni presenti;
- Catalogazione dei materiali nel Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia (SIRPaC) e nel Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale;
- Valorizzazione del Fondo attraverso la pubblicazione nel Portale smaTs dei dati descrittivi dei beni presenti, corredati da immagini, video e percorsi tematici di contesto;
- organizzazione dei servizi di accesso e di consultazione del Fondo.

L'Università, mediante smaTs, si impegna inoltre a contribuire finanziariamente alle attività di ACM, in misura da stabilirsi anno per anno in relazione alla dotazione finanziaria assegnata annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo a smaTs – Sistema Bibliotecario di Ateneo e Polo Museale.

Le modalità realizzative più specifiche del sopraesposto programma e, nello specifico, un cronoprogramma più dettagliato per l'esecuzione delle sopra indicate fasi, e tutto ciò che sarà ritenuto di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi della presente Convenzione, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi attuativi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione, e saranno posti in essere dalle strutture interessate, previa verifica delle coperture assicurative pertinenti all'attività concordata.

Art. 4. Referenti

Per l'attuazione e la gestione delle attività oggetto della presente convenzione, le Parti designano ciascuna un Referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. I Referenti non devono versare in situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità.

Per l'Università, il Referente viene individuato nel/la Coordinatore/Coordinatrice dello smaTs o in un suo delegato, ed è tenuto a presentare all'Ateneo una relazione annuale sull'attuazione della Convenzione.

Per ACM, il Referente viene individuato nella persona del Direttore Artistico del Premio MATTADOR, Prof. Fabrizio Borin, ed è tenuto a presentare alla medesima ACM una relazione annuale sull'attuazione della Convenzione.

In caso di sostituzione del proprio Referente, ciascuna Parte informerà l'altra entro trenta giorni con comunicazione scritta.

Articolo 5. Clausola di non concorrenza

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione Quadro non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, chiunque ne sia a conoscenza e/o il Referente universitario della Convenzione di cui all'art. 4, è tenuto a comunicare eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale.

La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione.

Articolo 6. Clausola di segretezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività

svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione Quadro.

La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione per la parte che ha subito la violazione.

Articolo 7. Clausola di limitazione di responsabilità

L'ACM non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

L'Università non si assume le obbligazioni dell'ACM, né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'ACM.

È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte dall'ACM; è parimenti esclusa ogni garanzia dell'ACM per le obbligazioni contratte dall'Università.

Articolo 8. Codici etici e di comportamento

L'ACM dichiara di aver preso visione e di accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico e di Comportamento e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottati dall'Università e consultabili nel sito web dell'Ateneo.

Articolo 9. Clausola antidiscriminazione

Le Parti coinvolte in questo accordo si impegnano a rispettare e a promuovere la diversità e l'uguaglianza. Nessuna delle Parti deve discriminare o prendere decisioni basate su etnia, colore, religione, sesso, orientamento sessuale, origine nazionale, disabilità o altre caratteristiche protette dalla legge. Le Parti si impegnano a garantire un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e non discriminatorio, e a prendere tutte le misure necessarie per prevenire e affrontare qualsiasi forma di discriminazione.

Qualsiasi violazione di questa clausola sarà considerata una violazione del presente accordo e potrà comportare sanzioni o risoluzione dell'accordo.

Articolo 10. Coperture assicurative e Sicurezza

L'Università garantisce le coperture assicurative di legge e dispone di una polizza per copertura infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività istituzionalmente previste e autorizzate dall'Ateneo, ai sensi e nell'ambito della presente Convenzione Quadro, anche presso i locali dell'altra Parte.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione Quadro, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 11. Pubblicazioni

Qualora i risultati della collaborazione tra le Parti siano costituiti da contributi autonomi e separabili delle Parti, ancorché organizzabili in forma unitaria, ciascuna Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi e ricerche, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte, salva sottoposizione preventiva a quest'ultima per la verifica dei contenuti.

Qualora i risultati della collaborazione siano costituiti da contributi congiunti delle Parti, non distinguibili e non separabili, ciascuna Parte potrà pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi e ricerche soltanto previa autorizzazione scritta trasmessa a mezzo PEC dell'altra Parte, che potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e allo sviluppo industriale di detti risultati.

Se la pubblicazione contiene dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra in via riservata, la Parte ricevente i dati e le informazioni riservati dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta trasmessa a mezzo PEC all'altra Parte.

Articolo 12. Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati nell'ambito delle attività conseguenti alla presente Convenzione verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR"), dal D.Lgs. 196/2003 "Codice privacy", modificato dal D.Lgs. 101/2018 e s.m.i. e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora applicabili.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nella presente Convenzione in rappresentanza delle Parti sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione della presente Convenzione e dell'esecuzione del rapporto giuridico che ne discende conformemente alle informative rese ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

Ciascuna Parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" del proprio sito web.

Articolo 13. Antiriciclaggio

Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché delle circolari applicative.

Art. 14. Durata, rinnovo e recesso

La presente Convenzione Quadro avrà una durata di 4 (quattro) anni.

La presente Convenzione Quadro potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi quadriennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di 3 (tre) mesi motivando alla controparte la giusta causa di recesso.

Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa con effetto immediato qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti comprovatamente occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

In ogni caso, il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R, o tramite Posta Elettronica Certificata.

Le Parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso. Le Parti si impegnano a portare a compimento le attività sorte prima della data di recesso, con eccezione del caso previsto al quarto comma.

Articolo 15. Controversie

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile mediante un previsto tentativo di conciliazione, è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Trieste.

Articolo 16. Spese

La presente Convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti al presente atto sono ripartite fra le Parti. La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Trieste, 24 luglio 2025

La presente Convenzione Quadro è sottoscritta da:

Associazione Culturale MATTADOR

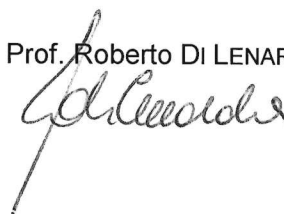
Università degli studi di Trieste

Il Presidente

Il Rettore

Pietro CAENAZZO

Prof. Roberto DI LENARDA



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli artt. 8 (Clausola di limitazione della Responsabilità) e 16 (Controversie) della presente Convenzione